



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:  
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29  
“Storicizzazione risorse del precariato storico”.**

**F.to Michele Comito**

**F.to Giovanni Arruzzolo**

**F.to Salvatore Cirillo**

## **Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 “Storicizzazione risorse del precariato storico”.**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'intervento di novellazione della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) si rende opportuno al fine di promuovere e rendere più efficaci le misure di politica attiva del lavoro coerenti con la finalità originaria della stessa, volta a garantire un sostegno concreto e stabile nel tempo, per accompagnare i lavoratori calabresi di cui alle leggi regionali n. 1/2014, n. 40/2013, n. 31/2016 e n.15/2018 verso il superamento del precariato storico.

In particolare e nello specifico con la presente legge di modifica si garantisce al bacino dei lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per il triennio 2022-2024, un trattamento economico uguale a quello degli appartenenti ai c.d. bacini riferiti alle predette leggi regionali, e si rimanda alla legge di bilancio la eventualità di poter garantire il medesimo trattamento per le annualità successive, in continuità con quanto già stabilito e formalizzato dalla Regione Calabria nelle precedenti leggi di bilancio.

L'obiettivo della presente legge è quello di ridurre il precariato mediante un percorso di contrattualizzazione e/o stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la ratio legis di cui alla legge regionale n. 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori che saranno contrattualizzati a tempo indeterminato; si prevede, in particolare, per i lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mesi a tempo determinato, l'accesso a procedure amministrative che permettano di contrattualizzare gli stessi a tempo indeterminato.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 3 della L.R. n. 42/2021.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), specificando, da un lato, che la Regione, nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori de quibus, erogherà il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro, dall'altro, integrandolo con due commi ad hoc: per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedono alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione erogherà un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro; sempre ai medesimi fini, Azienda Calabria Lavoro è autorizzata ad avviare le procedure amministrative per la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria della presente norma mediante la riduzione del finanziamento di due leggi di spesa (legge regionale n.4/2001 e legge regionale n. 15/2008) che anche in ragione delle disposizioni che si introducono, presentano un minor fabbisogno.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (*vacatio legis*) decorrenti dal giorno successivo a quello dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

## Relazione tecnico-finanziaria

### 1. Descrizione sintetica del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità)

L'art.1 della presente legge ha natura ordinamentale in quanto abroga gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 2 della legge regionale in oggetto, modifica l'articolo 1 della legge regionale 29/2019.

L'art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n.29 è così modificato:

a) Nella lettera a) del comma 2, le parole “*fino al collocamento in quiescenza*” del rapporto sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio*”.

b) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

*<<3 bis. Nell'ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, allo stato utilizzati dagli Enti locali, la Regione eroga, un contributo fisso annuo dell'importo di € 11.157,24 agli Enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dall'1 luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.*

*3 ter. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell'importo di € 13.138,18 finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all'assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more nell'espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere.>>*

Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori individuati con L.R. n. 15/2008, L.R. n. 40/2013 e L.R. n. 31/2016, si introduce un contributo fisso annuo, erogato dalla Regione Calabria, pari a:

- € 11.157,24 per ogni unità contrattualizzata a tempo indeterminato dagli Enti locali utilizzatori;
- € 13.138,18 per ogni unità attualmente contrattualizzata a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, per ciascuno dei lavoratori che sarà assunto a tempo indeterminato.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria della presente norma, per come di seguito specificato.

### 2. Quantificazione degli oneri – Valutazioni adottate

#### **2.1 Art.1, lettera a) – Quantificazione importi**

I soggetti interessati dalla disposizione normativa sono da ricondurre alla L. R. 30 gennaio 2001, n. 4, recante “Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria”, con la quale la Regione ha inteso favorire l'occupazione attraverso interventi nel campo delle politiche attive dell'impiego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa, in attuazione del decreto legislativo 23.12.1997 n. 469, della legge 12.3.1999 n. 68, dell'art. 45 della legge 17.5.1999 n. 144 e del decreto legislativo 28.2.2000 n. 81, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

I destinatari del piano di stabilizzazione occupazionale erano individuati nelle seguenti categorie:

- a) i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2000 risultavano impegnati in attività socialmente utili, ai sensi del d.lgs. 81/2000;
- b) i soggetti impegnati, ai sensi della Convenzione 786/2000, sottoscritta con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, in attività di pubblica utilità;
- c) i soggetti inseriti in attività socialmente utili, esclusi dalla disciplina del d.lgs. 81/2000, non avendo

maturato i requisiti per beneficiare del regime transitorio, da ultimo definito all'art. 2, comma 1, del citato decreto;

d) i soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. 468/97, alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

In conformità alle finalità fissate dalla citata L.R. n. 4/2001 si è assistito al progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati attraverso la realizzazione di iniziative occupazionali previste dalla legislazione regionale succedutasi nel tempo, che ha modificato e integrato la norma originaria.

Il contingente dei lavoratori potenzialmente interessati dalla modifica della lettera a) all'art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29, individuati nel "bacino" della L.R. n.31/2016 e della L.R., è costituito, per l'anno 2022 da n. 92 unità lavorative e, in ragione di riduzione del numero di lavoratori, determinata dal raggiungimento dell'età pensionabile, da un contingente pari ad 89 unità nell'anno 2023 e ad 84 unità nell'anno 2024.

Per ogni unità contrattualizzata a tempo indeterminato, il contributo da erogare è stabilito in € 11.157,24 dalla presente norma.

Considerando la data di entrata in vigore della disposizione di cui trattasi e il numero del contingente cui dovranno erogarsi tali risorse, per come rappresentato anche nella tabella seguente, gli oneri sono, pertanto, quantificati per l'anno 2022 in € 684.310,72  $((11.157,24/12) * 8) * 92$ , per l'anno 2023 in € 992.994,36  $(11.157*89)$  e per l'anno 2024 in € 937.208,16  $(11.157,24*84)$ .

Nella *Tabella A* è contenuta la proiezione per il triennio 2022-2024, degli oneri derivanti dall'introduzione di tale misura contributiva, considerando che per l'anno 2022 vanno considerati solo 8 mesi a partire dal mese di maggio 2022:

	<b>CONTRIBUTO FISSO ANNUO</b>	<b>UNITA' PERSONALE</b>	<b>CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE</b>
<b>ANNO 2022</b>	11.157,24 €	92	684.310,72 €
<b>ANNO 2023</b>	11.157,24 €	89	992.994,36 €
<b>ANNO 2024</b>	11.157,24 €	84	937.208,16 €

*Tabella A – Contributo massimo annuo art.1, lettera a)*

## **2.2 Art.1, lettera b) – quantificazione importi**

Il contingente dei lavoratori potenzialmente interessati da questa previsione normativa, provenienti dal "bacino" della L.R. n. 15/2008, è costituito da n. 646 unità, di cui n. 70 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato, n. 576 in servizio presso altri Enti utilizzatori e Comuni, come rappresentato nella seguente *tabella B*:

	<b>N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2022</b>
Azienda Calabria Lavoro	70
Comuni - Altri Enti	576
<b>Totale unità</b>	<b>646</b>

Tale distinzione risulta necessaria, perché per ogni unità contrattualizzata, il contributo da erogare è stabilito in misura differente in base all'Ente che contrattualizza, come stabilito dal contenuto della presente legge.

L'onere annuo derivante da tale disposizione normativa è riepilogato nella seguente *Tabella C*:

*Tabella B – Distribuzione lavoratori L.R n.15/2008 per tipologia di Ente*

	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2022	CONTRIBUTO FISSO ANNUO	CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI
Azienda Calabria Lavoro	70	13.138,18 €	919.672,60 €
Comuni - Altri Enti	576	11.157,24 €	6.426.570,24 €
<b>TOTALI</b>	<b>646</b>		<b>7.346.242,84 €</b>

*Tabella C – Contributo massimo annuo art.1, lettera b)*

Considerando i dati anagrafici dei soggetti appartenenti al “bacino” della L.R. n.15/2008, è stata predisposta una tabella di riepilogo riportante le fasce d'età, che permette di effettuare una proiezione sulla riduzione degli oneri negli anni successivi al 2021.

<b>Distribuzione fasce età L.R. 15/2008</b>		
FASCE ETA'	ANNO 2021 N. UNITA'	%
Età 32-40	29	4%
Età 41-50	159	23%
Età 51-55	130	19%
Età 56-67	378	54%

*Tabella D – Distribuzione percentuale per fasce d'età lavoratori art.1, lettera b)*

Come evidenziato nella tabella, il 54% del personale coinvolto, corrispondente a n. 378 unità, ha un'età compresa tra i 56-67 anni; pertanto si stima che nei prossimi 10 anni tali soggetti raggiungeranno gradualmente età congrua per essere posti in quiescenza; ciò determinerà delle economie sullo stanziamento iscritto in Bilancio.

Sulla base dell'età anagrafica dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere contrattualizzati a tempo indeterminato, è stata predisposta una proiezione, sul numero di unità che compongono il bacino per gli anni 2022-2024, considerando i possibili pensionamenti; di seguito si riporta la *tabella E* con le unità lavorative in forza per ogni anno:

	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2022	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2023	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2024
<i>Azienda Calabria Lavoro</i>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Comuni - Altri Enti	576	562	547
<b>Totale unità</b>	<b>646</b>	<b>632</b>	<b>617</b>
<b>Totale unità in età pensionabile</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

*Tabella E – Unità lavorative L.R. 15/2008 ANNI 2022/2024*

Nella *Tabella F* è riportata la proiezione finanziaria decennale degli oneri derivanti dall'introduzione di tale misura contributiva, tenendo conto che per l'anno 2022 gli oneri sono stati calcolati solo a partire dal 1 luglio 2022:

		CONTRIBUTO FISSO ANNUO	UNITA' PERSONALE	CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	
<b>ANNO 2022</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	576	3.213.285,12 €	<b>3.673.121,42 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	459.836,30 €	
<b>ANNO 2023</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	562	6.270.368,88 €	<b>7.190.041,48 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
<b>ANNO 2024</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	547	6.103.010,28 €	<b>7.022.682,88 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
<b>ANNO 2025</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	530	5.913.337,20 €	<b>6.833.009,80 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
<b>ANNO 2026</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	510	5.690.192,40 €	<b>6.609.865,00 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
<b>ANNO 2027</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	484	5.400.104,16 €	<b>6.240.947,68 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	64	840.843,52 €	
<b>ANNO 2028</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	486	5.422.418,64 €	<b>6.236.985,80 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	62	814.567,16 €	
<b>ANNO 2029</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	420	4.686.040,80 €	<b>5.474.331,60 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	60	788.290,80 €	
<b>ANNO 2030</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	388	4.329.009,12 €	<b>5.064.747,20 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	56	735.738,08 €	
<b>ANNO 2031</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	348	3.882.719,52 €	<b>4.579.043,06 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	53	696.323,54 €	
<b>ANNO 2032</b>	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	348	3.882.719,52 €	<b>4.579.043,06 €</b>
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	53	696.323,54 €	

*Tabella F – Proiezione oneri finanziari contributo fisso da erogare art.1, lettera b) - ANNI 2022/2032*

Considerando le tempistiche per l'attuazione della presente norma e il relativo avvio delle procedure amministrative, è previsto che per l'anno 2022 i maggiori oneri sono da considerarsi decorrenti dal 1 luglio, pertanto quantificabili in € 3.673.121,42, di cui:

- € 3.213.285,12 determinati dalle 576 unità alle quali sarà erogato il contributo annuo pari a € 11.157,24;

- € 459.836,30 per le 70 unità alle quali sarà erogato il contributo annuo pari a € 13.138,18.

### **2.3 Riepilogo oneri annui**

Sulla base dei dati sopra esposti, si riporta il riepilogo complessivo dell'onere massimo annuo considerato per la predisposizione della norma e per i corrispondenti stanziamenti in bilancio:

<b>ANNO 2022</b>	<b>Art.2, lettera a)</b>	<b>Art.2, lettera b)</b>	<b>TOTALE ANNO 2022</b>
UNITA' LAVORATIVE	92	646	
CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	<b>513.233,04</b>	<b>3.673.121,42</b>	<b>4.186.354,46</b>
<b>ANNO 2023</b>	<b>Art.2, lettera a)</b>	<b>Art.2, lettera b)</b>	<b>TOTALE ANNO 2023</b>
UNITA' LAVORATIVE	89	632	
CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	<b>992.994,36</b>	<b>7.190.041,48</b>	<b>8.183.035,84</b>
<b>ANNO 2024</b>	<b>Art.2, lettera a)</b>	<b>Art.2, lettera b)</b>	<b>TOTALE ANNO 2024</b>
UNITA' LAVORATIVE	84	617	
CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	<b>937.208,16</b>	<b>7.022.682,88</b>	<b>7.959.891,04</b>

### 3. Copertura finanziaria

La nuova disposizione normativa contenuta all'art.2, comma 1, lett.a), i cui oneri sono stati quantificati per come indicati nelle tabelle precedenti, può essere attuata grazie alla riduzione dello stanziamento di spesa destinato al contingente dei lavoratori di cui alla legge regionale n. 4/2001. Difatti, come verificato a seguito delle comunicazioni effettuate dagli enti nel corso dell'anno 2022 e per come confermato anche dalle ricognizioni poste in essere dal competente Dipartimento, a seguito del progressivo "svuotamento" dei bacini di personale in utilizzo e/o contrattualizzato nel corso del tempo, il fabbisogno attuale di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori individuati dalla legge regionale n. 4/2001 e s.m.i. risulta essere inferiore rispetto alle somme destinate agli stessi e stanziare al capitolo di spesa U4302020901 del bilancio di previsione 2022-2024.

Per ciò che concerne gli oneri connessi alla disposizione contenuta all'art. 2, comma 1, lett. b), quantificati per come indicato nelle precedenti tabelle, deve specificarsi che, a seguito dell'adozione della presente disposizione e delle progressive stabilizzazioni previste, il fabbisogno di spesa da destinare al finanziamento della legge regionale n. 15/2008, viene ridotto per pari importo, sicché dette somme sono destinate alla copertura dei maggiori oneri di cui trattasi.

#### **Tabella riepilogativa degli oneri relativi al triennio 2022- 2024**

	Missione - programma	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	Note
A	Miss.15, Prog.03 (U 15.03)	684.310,72	992.994,36	937.208,16	Oneri di cui all'art.2, comma1, lett. a)
B	Miss.15, Prog.03 (U 15.03)	3.673.121,42	7.190.041,48	7.022.682,88	Oneri di cui all'art.2, comma1, lett. b)

<b>C = A+B</b>	<b>TOTALE ONERI</b>	<b>4.357.432,14</b>	<b>8.183.035,84</b>	<b>7.959.891,04</b>	
D	Capitolo 4302020901- Miss. 15, programma 03 (U 15.03)	- 684.310,72	- 992.994,36	- 937.208,16	Copertura oneri di cui all'art 2, comma1, lett. a)
E	Capitolo 4302010701 Miss. 15, programma 03 (U 15.03)	-3.505.762,82	-6.855.324,28	-6.687.965,68	Copertura oneri di cui all'art 2, comma1, lett. b)
	Capitolo 4302010702 Miss. 15, programma 03 (U 15.03)	-167.358,60	-334.717,20	-334.717,20	
F=D+E	<b>TOTALE RIDUZIONE LEGGI REGIONALI DI SPESA</b>	<b>-4.357.432,14</b>	<b>-8.183.035,84</b>	<b>-7.959.891,04</b>	
<b>G=C+F</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Per gli esercizi successivi all'anno 2024, l'onere a regime, quantificato in via continuativa nel limite massimo di € 6.833.009,80, trova copertura, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 118/2011, in via continuativa a valere sulle risorse rese disponibili dalla riduzione del finanziamento dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 13 maggio 2008.

Si sottolinea, infine, che l'impianto messo a punto dalla presente legge si fonda da una parte sulla volontà della Regione Calabria, già concretizzata nelle norme relative al precariato indicate nella L.R. n. 29/2019 e nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti, di garantire continuità nel sostegno alle misure di politiche attive del lavoro, dall'altra sull'esigenza e la scelta della quantificazione corretta delle risorse finanziarie in rapporto al numero effettivo di unità di personale coinvolto nei percorsi, da determinare nell'ambito dei bilanci triennali di previsione anche in ragione degli "svuotamenti" dei bacini indicati nella L.R. n. 29/2019, determinati dal raggiungimento progressivo dei requisiti per la quiescenza e dalla definizione delle procedure di contrattualizzazione e/o stabilizzazione presso gli Enti utilizzatori.

**Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 “Storicizzazione risorse del precariato storico”.**

**Art. 1**

*(Abrogazione artt. 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 “Storicizzazione risorse del precariato storico”.)*

1. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 “Storicizzazione risorse del precariato storico” sono abrogati.

**Art. 2**

*(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 29/2019)*

1. L’art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 è così modificato:

a) Nella lettera a) del comma 2, le parole “*fino al collocamento in quiescenza*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite massimo dell’autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio*”.

b) I commi 3 bis e 3 ter sono sostituiti dai seguenti:

*<<3 bis. Nell’ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, allo stato utilizzati dagli Enti locali, la Regione eroga, un contributo fisso annuo dell’importo di € 11.157,24 agli Enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dall’1 luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.*

*3 ter. Per i lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell’importo di € 13.138,18 finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all’assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more nell’espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere.>>*

**Art. 3**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma1, lett. a) della presente legge, quantificati in € 684.310,72 per l’anno 2022, in € 992.994,36 per l’anno 2023 e in € 937.208,16 per l’anno 2024, si provvede, con la riduzione dello stanziamento di spesa di cui alla legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001, allocato al capitolo U4302020901, Missione 15, Programma 03 (U15.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), quantificati in € 3.673.121,42 € per l’anno 2022, in € 7.190.041,48 € per l’anno 2023 e in € 7.022.682,88 per l’anno 2024, si provvede, a decorrere dall’anno 2022, con la riduzione dello stanziamento di spesa di cui all’art. 2 della legge regionale n. 15 del 13 maggio 2008, per gli importi di seguito indicati:

a) per l'anno 2022 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per € 3.505.762,82 e € 167.358,60;

b) per l'anno 2023 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per € 6.855.324,28 ed € 334.717,20;

c) per l'anno 2024 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per € 6.687.965,68 ed € 334.717,20.

3. Le somme indicate ai precedenti commi, pari complessivamente ad € 4.357.432,14 per l'anno 2022, ad € 8.183.035,84 per l'anno 2023 e ad € 7.959.891,04 per l'anno 2024, vengono contestualmente allocate alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024.

4. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui all'art.2 comma 1, lettera a) viene *garantita in sede di approvazione del Bilancio di previsione*, mentre gli oneri di cui all'art.2 comma 1, lettera b), quantificati a regime nel limite massimo di € 6.833.009,80 trovano copertura, in via continuativa, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 118/2011, a valere sulle risorse rese disponibili dalla riduzione per il medesimo importo del finanziamento di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15 del 13 maggio 2008.

5. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024.

#### **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.